

Direttive per la formazione periodica OAut

Approvate dalla gestione del progetto di attuazione dell'OAuT il 4 giugno 2008

Emanate d'intesa con l'Ufficio federale delle strade (USTRA)

Sommario

Parte 1: Generalità	3
1. Fondamenti	3
1.1 Basi giuridiche	3
1.2 Obiettivi della formazione periodica	3
1.3 Contenuti della formazione periodica	4
1.4 Scopo delle direttive per la formazione periodica	4
1.5 Linee guida	4
1.6 Organizzazione	4
1.7 Tasse	5
1.8 Ricorsi	5
Parte 2: Riconoscimento di centri di formazione periodica, autorizzazione all'insegnamento	6
2. Centri di formazione periodica	6
2.1 Criteri di riconoscimento	6
2.2 Procedura di riconoscimento	8
2.3 Sorveglianza	8
2.4 Revoca del riconoscimento	8
3. Docenti	9
3.1 Criteri di autorizzazione	9
3.2 Procedura di autorizzazione	10
3.3 Obbligo di formazione periodica	10
3.4 Sorveglianza	10
3.5 Revoca dell'autorizzazione	10
Parte 3: Approvazione e attestazione di corsi di formazione periodica	11
4. Corsi di formazione periodica	11
4.1. Contenuti della formazione periodica	11
4.2 Durata dei corsi e delle lezioni	11
4.3 Dimensioni dei gruppi	11
4.4 Approvazione di corsi di formazione periodica	11
4.5 Revoca dell'approvazione	12
4.6 Attestazione della formazione periodica	13
4.7 Riconoscimento di formazioni periodiche seguite all'estero	13

Parte 1: Generalità

1. Fondamenti

1.1. Basi giuridiche

Le basi giuridiche delle Direttive per la formazione periodica OAut sono costituite dall'Ordinanza sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull'ammissione degli autisti, OAut) e dall'Accordo tra i servizi cantonali della circolazione e l'asa sulla delega di compiti nell'ambito dell'attuazione dell'OAu¹.

1.2 Obiettivi della formazione periodica

Gli obiettivi della formazione periodica² consistono nel

- aggiornare e tenere aggiornate le competenze di tutti i/le conducenti professionali;
- rendere consapevoli i/le conducenti professionali dell'importanza della formazione continua e fare in modo che si procurino o aggiornino le conoscenze e le attitudini necessarie all'esercizio della loro attività professionale³.

1.3 Contenuti della formazione periodica

La base vincolante per l'elaborazione di contenuti formativi è costituita dal Catalogo delle competenze operative⁴, che si fonda sulle conoscenze e sulle attitudini richieste per l'ottenimento e la proroga del certificato di capacità riportate nell'Allegato all'OAu e descrive le competenze richieste ai conducenti professionali titolari di un certificato di capacità.

L'attuazione dei contenuti richiesti in conformità all'articolo 17 capoverso 2 OAut deve essere descritta in un programma di formazione periodica (cfr. cap. 2.1 d).

¹ I Cantoni hanno delegato i compiti legati all'attuazione dell'OAu mediante un accordo all'Associazione dei servizi della circolazione (asa). Con la delega di questo mandato all'asa, i Cantoni hanno creato i presupposti per la realizzazione di un sistema unitario.

² La frequenza della formazione periodica ha lo scopo di tenere aggiornate le conoscenze e le attitudini necessarie secondo l'allegato per effettuare il trasporto di persone o di merci (art. 17 OAut cpv. 1).

³ Si aspira a fare diventare la formazione periodica più di un vincolo giuridico agli occhi degli autisti professionali.

⁴ Il Catalogo delle competenze operative è stato elaborato da una commissione formativa costituita prevalentemente da rappresentanze delle organizzazioni di categoria. Esso costituisce la base vincolante per la concezione degli esami e della formazione periodica ed è scaricabile dal sito www.cambus.ch.

1.4 Scopo delle direttive per la formazione periodica

Le direttive per la formazione periodica perseguono i seguenti scopi:

- fornire disposizioni esecutive relative ai compiti dei Cantoni⁵ e dell'asa nell'ambito della formazione periodica in conformità agli articoli 16-24 OAut;
- definire le basi per requisiti omogenei a livello nazionale per la pianificazione e lo svolgimento della formazione periodica;
- definire e delimitare le attività e le competenze della gestione di progetto, della commissione formativa, della commissione di garanzia della qualità e della segreteria dell'asa;
- fornire la base per la procedura di riconoscimento di centri di formazione periodica;
- fornire la base per il rilascio di autorizzazioni ai docenti dei centri di formazione periodica;
- fornire le basi per l'approvazione e la registrazione di corsi di formazione periodica e per il rilascio di attestati di formazione periodica;
- fornire le basi per la sorveglianza della formazione periodica.

1.5 Linee guida⁶

L'asa adempie il mandato applicando i seguenti principi:

- garantire la qualità ai fini della sicurezza stradale, dei/delle conducenti professionali e del settore;
- esaminare domande in base a procedure unitarie,
- tenere conto dell'uguaglianza giuridica e della sicurezza giuridica;
- applicare procedure efficaci e rispondere tempestivamente;
- aderire alle esigenze della clientela.

1.6 Organizzazione

Per svolgere i compiti che le sono stati affidati, l'asa ha costituito la seguente organizzazione:

- **gestione di progetto:** coordinamento e pianificazione delle risorse;
- **commissione formativa:** definizione di competenze operative e concretizzazione di contenuti per la formazione periodica e gli esami (in collaborazione con le organizzazioni di categoria);
- **commissione di garanzia della qualità (CGQ):** decisioni circa il riconoscimento di centri di formazione periodica, autorizzazioni all'insegnamento e approvazione di corsi di formazione periodica nonché coordinamento della sorveglianza dello svolgimento della formazione periodica;
- **commissione d'esame:** definizione dello svolgimento degli esami, dei loro contenuti e metodi;

⁵ Il mandato dei Cantoni è illustrato nell'Ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAuT) del 15 giugno 2007 (RS 741.521). Nell'ambito dell'esecuzione dell'OAuT, i Cantoni sono responsabili

- della presa di decisioni legate al riconoscimento dei centri di formazione periodica;
- del rilascio di autorizzazioni per il corpo docente dei centri di formazione periodica;
- della sorveglianza dello svolgimento della formazione periodica;
- del rilascio e della proroga di certificati di capacità,
- del controllo dell'obbligo di formazione periodica.

⁶ Le presenti linee guida costituiscono la base per l'adempimento del mandato legale e dell'obbligo di sorveglianza dell'asa.

- **segreteria asa:** pianificazione ed esecuzione dei compiti nell'ambito della formazione periodica, informazione (www.cambus.ch).

1.7 Tasse

I costi procurati all'asa dall'attuazione dell'OAut su mandato dei Cantoni sono rifatturati secondo il principio di causalità. Le tasse vengono rimosse pertanto per

- l'elaborazione di domande di riconoscimento di centri di formazione periodica;
- il trattamento di domande di autorizzazione all'insegnamento;
- l'approvazione di corsi di formazione periodica;
- il rilascio di attestati di frequenza di corsi.

Le tasse vengono rimosse anche se non è possibile rilasciare un riconoscimento o un'autorizzazione. Le tariffe sono fissate dall'asa e pubblicate sul sito www.cambus.ch.

1.8 Ricorsi

I ricorsi contro le decisioni devono essere rivolti alla CGQ. Per eventuali procedure di ricorso si applica il diritto cantonale.

Parte 2: Riconoscimento di centri di formazione periodica, autorizzazione all'insegnamento

2. Centri di formazione periodica

A complemento dell'articolo 21 OAut⁷ in questo capitolo sono descritti i criteri e la procedura per il riconoscimento dei centri di formazione periodica e per la sorveglianza.

2.1 Criteri di riconoscimento

I criteri di riconoscimento sono i seguenti:

a) Amministrazione irreprensibile dei centri di formazione periodica, sorveglianza dell'insegnamento

I presupposti per un'amministrazione irreprensibile dei centri di formazione periodica e per la sorveglianza dell'insegnamento sono i seguenti:

- *conduzione e organizzazione strutturate*
Prove richieste: basi giuridiche (p. es. statuto, contratto societario), informazioni sulla gestione e organigramma e/o diagramma funzionale con l'indicazione degli ambiti di responsabilità e di competenza.
- *visioni sulla conduzione dell'istituzione*
Prova richiesta: visione aziendale con dichiarazioni sul mandato e l'offerta dell'istituzione, sulla formazione continua degli adulti, sulla cultura aziendale, sull'aderenza alle esigenze della clientela e sul concetto di qualità.
- *amministrazione*
Prova richiesta: informazioni sull'amministrazione del centro di formazione periodica a garanzia di uno svolgimento dei corsi conforme al programma e di procedure organizzative ineccepibili.
- *assicurazioni*
Attestazione di una copertura sufficiente (assicurazione di responsabilità civile d'impresa).

b) Corpo docente

Il centro di formazione periodica dispone di un numero di docenti sufficiente per tenere i corsi di formazione periodica previsti. I presupposti sono i seguenti:

- *definizione delle esigenze*
Prova richiesta: catalogo delle esigenze tecniche e metodologiche secondo i contenuti e le offerte che figurano nel programma di formazione complementare.
- *corpo docente*
Prove richieste: elenco dei docenti, conoscenze preliminari richieste (e diplomi), e esperienza professionale nell'ambito d'insegnamento previsto; numero di docenti proporzionato alle offerte formative e al numero dei partecipanti ai corsi.

c) Infrastruttura

L'infrastruttura in termini di genere, quantità ed equipaggiamento garantisce lo svolgimento di corsi per adulti. I presupposti sono i seguenti:

⁷ L'art. 21 OAut riporta le condizioni per il rilascio del riconoscimento.

- *locali dei corsi*
Condizioni: dimensioni adatte, luce del giorno, visibilità ineccepibile in caso di illuminazione artificiale, aerazione, arredi ergonomici per tutti i partecipanti, dispositivi tecnici, protezione dalle immissioni acustiche, locali adatti ai lavori di gruppo.
- *locali comuni, installazioni sanitarie*
Condizioni: locali per pause e pasti con divieto di fumare, installazioni sanitarie adeguate.
- *materiale didattico*
Condizioni: indicazioni sui materiali impiegati nell'insegnamento e distribuiti ai partecipanti dei corsi.

Se durante i corsi di formazione periodica vengono impiegati autoveicoli occorre dimostrare che questi sono adatti ai rispettivi temi trattati.

Se il centro di formazione periodica svolge i corsi all'esterno (p. es. presso un'impresa di trasporti), esso risponde del rispetto delle condizioni riportate sopra. Ciò viene verificato nel quadro di audits periodici o di prove campione.

d) Programma di formazione periodica

Il programma di formazione periodica fornisce una panoramica dei temi trattati nei corsi che il centro di formazione periodica intende offrire. I dettagli riguardanti i contenuti, gli obiettivi formativi, lo svolgimento dei corsi e i metodi d'insegnamento devono essere riportati nelle domande di approvazione dei corsi di formazione periodica (cfr. cap. 4).

e) Sistema di garanzia della qualità

Le organizzazioni impegnate nella formazione di base e nella formazione continua degli adulti devono soddisfare condizioni specifiche in termini di qualità. Per essere riconosciuto, un centro di formazione periodica ha due possibilità:

- *certificazione da parte di un'organizzazione specializzata (p. es. Eduqua, SQS)*
Prova richiesta: certificazione e rapporto di audit più recente.
- *proprio sistema di garanzia della qualità*
Prova richiesta: documentare la concezione, gli strumenti e l'attuazione della garanzia della qualità⁸.

f) Accordo SARI

Il centro di formazione periodica s'impegna a utilizzare il sistema di registrazione dei centri di formazione periodica, dei docenti, dei corsi e dei partecipanti dei corsi (SARI⁹) gestito dall'asa e accessibile su Internet. SARI offre ai centri di formazione periodica una soluzione semplice per amministrare i corsi. Per i sistemi di garanzia della qualità dei centri di formazione periodica dotati di funzioni supplementari occorre creare delle interfacce o garantire il regolare trasferimento di dati. La collaborazione con la segreteria dell'asa è fissata in un accordo.

⁸ Una griglia per elaborare un proprio sistema di garanzia della qualità è messo a disposizione su richiesta dalla segreteria dell'asa.

⁹ SARI = sistema di amministrazione, registrazione e informazione

2.2 Procedura di riconoscimento

La procedura di riconoscimento per i centri di formazione periodica è fissata come segue:

- a) Il centro di formazione periodica inoltra alla segreteria dell'asa una domanda formale¹⁰ di riconoscimento allegando i dovuti documenti (cfr. capitolo 2.1).
- b) La segreteria dell'asa invia una conferma di ricezione¹¹ ed esamina la documentazione¹². All'occorrenza vengono richiesti documenti complementari.
- c) Se la documentazione è completa, l'infrastruttura viene esaminata nel quadro di un sopralluogo. Se i corsi sono svolti all'esterno o presso terzi, la verifica dell'infrastruttura avviene durante gli audit periodici (cfr. cap. 2.3).
- d) Se i criteri risultano soddisfatti, la segreteria dell'asa accoglie la domanda e comunica l'esito al richiedente. Al centro di formazione periodica è aperto un conto in SARI con diritti d'accesso individuali. Contemporaneamente il centro di formazione periodica è pubblicato sul sito www.cambus.ch.
- e) Se i criteri per il riconoscimento non risultano soddisfatti, la segreteria dell'asa informa il richiedente per iscritto e lo invita a prendere posizione nei confronti della CGQ o a ritirare la domanda.
- f) Se la domanda è mantenuta nonostante i criteri non risultino soddisfatti, la CGQ decide in merito nella sua riunione successiva.
- g) In caso di ricorso contro le decisioni della CGQ si applica il diritto cantonale (cfr. cap. 1.7).

2.3 Sorveglianza¹³

Lo svolgimento di audit da parte dell'asa è fissato dalla CGQ, che può disporli anche in presenza di circostanze particolari o su richiesta.¹⁴

Gli audit sono svolti da esperte/i di garanzia della qualità, appositamente istruiti a questo scopo, che hanno accesso in qualsiasi momento ai corsi.

2.4 Revoca del riconoscimento¹⁵

Se, sulla base di audit o di altri indizi si suppone che i presupposti per il riconoscimento come centro di formazione periodica non siano più soddisfatti, la CGQ dispone una verifica e all'occorrenza una revoca del riconoscimento.

¹⁰ Informazioni sulla preparazione della domanda sono pubblicate su www.cambus.ch.

¹¹ Stando all'accordo con i Cantoni sulla delega dei compiti non occorre informare il Cantone in cui ha sede il centro.

¹² Esame preliminare della documentazione in conformità ai criteri di riconoscimento (5.1).

¹³ L'OAu obbliga i Cantoni a sorvegliare lo svolgimento dei corsi di formazione periodica. Essi devono verificare tra l'altro che i presupposti per il riconoscimento come centro di formazione periodica siano costantemente soddisfatti.

¹⁴ Possono chiedere lo svolgimento di audit tra l'altro partecipanti dei corsi, docenti e organizzazioni di categoria.

¹⁵ Cfr. art. 22 OAut

3. Docenti

Sono considerati docenti i/le responsabili di formazione periodica, i relatori e le relatrici specializzati/e e/o i formatori e le formatrici di pratica professionale. I tre profili di docenti possono essere descritti nel seguente modo:¹⁶

- *responsabili di formazione periodica*
conducono corsi di formazione periodica di uno o più giorni e possono impartire anche una parte delle lezioni o della formazione pratica.
- *relatori e relatrici specializzati/e*
impartiscono singole lezioni con contenuti specifici nel quadro di formazioni periodiche.
- *formatori e formatrici di pratica professionale*
impartiscono corsi di formazione periodica pratica o relativi singoli elementi.

3.1 Criteri di autorizzazione

In conformità alle disposizioni dell'OAut¹⁷, i docenti devono comprovare di possedere le necessarie conoscenze specialistiche e sufficienti capacità pedagogiche e didattiche:

a) Conoscenze specialistiche

Le conoscenze specialistiche devono essere comprovate con le copie di diplomi di formazioni corrispondenti e con i certificati di lavoro che attestino l'attività professionale o l'insegnamento. È possibile inoltre comprovare l'attività di ricerca e di pubblicazione.

b) Capacità pedagogiche e didattiche

I/le responsabili di formazione periodica devono comprovare le loro capacità pedagogiche e didattiche con un certificato di formazione degli adulti o di una formazione analoga¹⁸. Per tutti gli altri docenti è sufficiente comprovarle indicando le formazioni seguite o presentando referenze scritte relative all'insegnamento impartito fino a quel momento.

c) Certificati e autorizzazioni per conoscenze specialistiche pratiche

I docenti che impartiscono corsi di formazione periodica pratica o singoli elementi che richiedono un'autorizzazione speciale¹⁹ o un certificato devono provarlo.

d) Esperienza professionale

Sono considerati esperienza professionale l'insegnamento e l'attività professionale della durata di almeno tre anni nel rispettivo ambito tematico. Per provarlo occorre inoltrare i certificati di lavoro.

e) Pratica professionale ineccepibile

Mediante certificati di lavoro e referenze scritte di datori di lavoro anteriori è possibile comprovare se il comportamento dimostrato è in grado di garantire una pratica professionale ineccepibile.

¹⁶ Considerata la varietà tematica dei contenuti della formazione periodica sono possibili più forme d'insegnamento di cui si tiene conto con presupposti diversi.

¹⁷ Art. 23 cpv. 4 lett. a

¹⁸ P. es. FSEA 1

¹⁹ P. es. la licenza per maestro conducente o, dal 1.1.2008, l'autorizzazione di maestro conducente (art. 23 cpv. 5 OAut)

3.2 Procedura di autorizzazione

I docenti possono essere impiegati contemporaneamente in più centri di formazione periodica. Si accettano pertanto sia domande individuali sia domande di centri di formazione periodica.

La procedura di autorizzazione si svolge nel seguente modo:

- a) Inoltro della domanda all'asa mediante il modulo apposito²⁰ allegando i documenti richiesti.
- b) La segreteria dell'asa esamina la domanda e all'occorrenza richiede documenti complementari o referenze.
- c) Se i criteri risultano soddisfatti, l'asa accoglie la domanda e comunica l'esito al richiedente. Contemporaneamente il richiedente viene registrato in SARI.
- d) Se i criteri non risultano soddisfatti, l'asa comunica l'esito al richiedente per iscritto e lo invita a prendere posizione nei confronti della CGQ o a ritirare la domanda.
- e) Se la domanda è mantenuta nonostante i criteri non risultino soddisfatti, la CGQ decide in merito nella sua riunione successiva.
- f) In caso di ricorso contro le decisioni della CGQ si applica il diritto cantonale (cfr. cap. 1.7).

3.3 Obbligo di formazione periodica

I docenti titolari di un certificato di capacità in conformità all'OAut devono soddisfare anch'essi l'obbligo di formazione periodica (cfr. cap. 4.6). I corsi che essi stessi impartiscono non sono computati.

3.4 Sorveglianza

L'attività dei docenti è sorvegliata nel quadro degli audit dei centri di formazione periodica.

3.5 Revoca dell'autorizzazione

Se, sulla base di audit o di altri indizi si suppone che un docente non soddisfi più le condizioni per l'autorizzazione²¹, la CGQ dispone una verifica e all'occorrenza una revoca dell'autorizzazione.

²⁰ Per le domande individuali è a disposizione un apposito modulo (promemoria incluso) sul sito www.cambus.ch. Le domande dei centri di formazione periodica devono essere inoltrate direttamente con SARI.

²¹ Art. 23 cpv. 6 OAut

Parte 3: Approvazione e attestazione di corsi di formazione periodica

4. Corsi di formazione periodica

A complemento dell'OAuT questo capitolo descrive la definizione dei contenuti della formazione periodica, i criteri e la procedura per l'approvazione di corsi di formazione periodica, il rilascio di attestazioni di formazione periodica e la proroga dei certificati di capacità che ne risulta.

4.1 Contenuti della formazione periodica

a) Definizione dei contenuti dei corsi

I centri di formazione periodica sono liberi di definire i contenuti dei corsi sulla base del Catalogo delle competenze operative.

b) Temi obbligatori e facoltativi²²

Su proposta della commissione formativa, l'asa può prescrivere in modo vincolante determinati contenuti di corsi in seguito a nuovi sviluppi, reazioni della pratica o analisi della garanzia della qualità. All'occorrenza può distinguere tra temi obbligatori e facoltativi.

4.2 Durata dei corsi e delle lezioni²³

I contenuti della formazione periodica devono essere ripartiti in modo che i corsi giornalieri, plurigiornalieri o settimanali formino delle singole unità complete.

Un corso giornaliero deve prevedere sette ore di lezioni.

4.3 Dimensioni dei gruppi

Le dimensioni dei gruppi devono essere proporzionate agli obiettivi, ai contenuti, ai metodi e all'infrastruttura.

4.4 Approvazione di corsi di formazione periodica

Per ogni singolo tipo di corso è richiesta un'approvazione²⁴ dell'asa.

a) Criteri per l'approvazione

A complemento dei criteri già menzionati ai sensi dell'OAuT per il rilascio di un'approvazione sono determinanti i seguenti criteri:

- *obiettivi e contenuti*
Obiettivi e contenuti del tipo di corso devono corrispondere alle disposizioni dell'OAuT, del Catalogo delle competenze operative e del programma di formazione periodica (cfr. cap. 2.1 d).
- *programma*
la struttura del tipo di corso deve essere documentato mediante un programma di corso contenente indicazioni circa lo svolgimento della giornata, i docenti impegnati e

²² L'art. 17 cpv. 2 OAut prevede che la formazione periodica debba trattare temi rilevanti per la sicurezza stradale e strategie per un impiego dell'autoveicolo rispettoso dell'ambiente ed efficace sotto il profilo energetico. La ripartizione in temi obbligatori e facoltativi consente di soddisfare questo mandato.

²³ L'art. 18 OAut stabilisce che per la proroga del certificato di capacità occorre comprovare la frequenza di 35 ore di formazione periodica. Queste possono essere frequentate come corso settimanale o corsi giornalieri tenendo presente che una giornata di corso deve durare almeno sette ore.

²⁴ La formazione periodica deve essere seguita in un centro di formazione periodica riconosciuto (art. 16 cpv. 1 OAut).

l'infrastruttura (locale, impianti esterni). I corsi possono essere ripartiti in più moduli tenendo conto che i moduli dei temi prioritari devono durare almeno cinque ore. In base alle esigenze dei partecipanti ai corsi, due ore possono essere dedicate ad altri temi contemplati dal Catalogo delle competenze operative.

- *metodi e didattica*

I metodi d'insegnamento devono garantire una divulgazione adeguata a persone adulte. Ogni corso deve contenere elementi sia teorici sia pratici.

- *successo di apprendimento, trasferimento di pratica professionale*

I centri di formazione periodica devono fornire indicazioni sul successo di apprendimento e sul trasferimento di pratica professionale.

- *luogo del corso*

I centri di formazione periodica devono indicare dove intendono svolgere i corsi.

Vengono rilasciate autorizzazioni anche per più luoghi di corsi, a condizione che i rispettivi locali siano stati approvati nel quadro del riconoscimento del centro di formazione. Non è possibile autorizzare corsi all'estero, nemmeno se questi sono proposti da centri di formazione periodica svizzeri.

- *corsi di base*

I corsi di base possono essere riconosciuti a condizione che i loro contenuti corrispondano agli ambiti tematici contemplati dall'OAuT. Per i corsi plurigiornalieri è computato un giorno.

b) Durata dell'approvazione

L'approvazione di un determinato tipo di corso è limitata a tre anni.

c) Procedura

Il centro di formazione periodica è tenuto a registrare i singoli corsi di un tipo autorizzato in SARI. Solo i corsi autorizzati e registrati in SARI sono computati alla formazione periodica prescritta per i/le conducenti professionali.

- *Iscrizione*

Per la domanda di approvazione occorre utilizzare la rispettiva maschera in SARI. Eventuali documenti aggiuntivi come i programmi dei corsi possono essere inoltrati attraverso SARI o per posta.

- *Conferma e numero di corso*

Se le condizioni di rilascio dell'approvazione sono soddisfatte, la segreteria dell'asa conferma l'attivazione e l'attribuzione di un numero di corso in SARI. Da quel momento è possibile annunciare le date dei corsi. I tipi di corsi approvati (ma non i singoli corsi) sono pubblicati sul sito www.cambus.ch.

4.5 Revoca dell'approvazione

Se, sulla base di audit o di altri indizi, si suppone che le condizioni di approvazione non siano più soddisfatte, la CGQ dispone una verifica e all'occorrenza revoca l'approvazione.

4.6 Attestazione della formazione periodica²⁵

Chi chiede una proroga del certificato di capacità deve comprovare di avere seguito i cinque giorni di formazione periodica. I centri di formazione periodica sono tenuti ad attestare la frequenza ai partecipanti dei corsi.

a) Registrazione

I centri di formazione periodica sono tenuti a registrare tutti i corsi in SARI.

b) Rilascio di attestati di corsi

I centri di formazione periodica rilasciano gli attestati dei corsi mediante SARI. Questi possono essere attivati e stampati solo a partire dalla data del corso. Su ogni attestato di corso figurano anche tutti i corsi già frequentati nello stesso cinquennio²⁶.

4.7 Riconoscimento di formazioni periodiche seguite all'estero²⁷

L'esame degli attestati di formazioni periodiche seguite all'estero è di competenza della segreteria dell'asa. Oltre a fornire l'attestazione del corso seguito, i richiedenti devono provare che

- hanno seguito la formazione periodica all'estero durante l'impiego presso un'impresa con sede all'estero;
- il centro di formazione periodica all'estero era abilitata a farlo nel Paese in questione.

La domanda è esaminata solo se gli attestati sono forniti in una lingua nazionale svizzera o in lingua inglese.

²⁵ La proroga del certificato di capacità presuppone l'adempimento dell'obbligo di formazione periodica: entro cinque anni occorre avere seguito 35 ore di corsi di formazione periodica.

²⁶ I corsi frequentati restano registrati in SARI di modo che è possibile rilasciare un nuovo attestato in caso di perdita.

²⁷ I corsi di formazione periodica seguiti all'estero sono riconosciuti in conformità all'art. 20 OAut.